

Patrocinante in Cassazione
Via Monte Grappa n. 4, 87075 Trebisacce (CS)
E-mail: studiolegalelucente@gmail.com - Pec: avvleonardolucente@pec.giuffre.it
tel 09811987114 — fax 09811873014 - cell. 3341293115
www.studiolegalelucente.com

p. iva 02588940789

cod. fisc. lcnlrd72m25c002e

TRIBUNALE DI VERBANIA

UFFICIO FALLIMENTARE

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012 INTEGRATA

Per

Il sig. FILARDI SALVATORE nato a Laino Borgo (CS) il 20 dicembre 1969, c.f. FLRSVT69T20E417V, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. LEONARDO LUCENTE (c.f. LCNLRD72M25C002E - p.e.c.: avvleonardolucente@pec.giuffre.it), giusta procura in calce alla presente, conferita su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica di deposito del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Trebisacce (CS), Via Monte Grappa n. 4. Ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica, oltre al suesteso indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax 09811873014,

PREMESSO CHE

- 1) l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale di piccole dimensioni;
- 2) sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della Legge 3/2012, in quanto il debitore:
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012 mediante proposta di accordo;



- non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge 3/2012;
- ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);
- 3) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;
- 4) tale squilibrio trova le proprie cause nella difficoltà economiche del sig. FILARDI riconducibile all'incidenza di fattori congiunturali imprevedibili e non dipendenti dalla volontà dello stesso (che in seguito verranno esplicitate), aggravato senz'altro anche dalla pandemia ancora in atto, che hanno fatto venir meno la fonte di reddito (o parte di questo), interrompendo o riducendo i flussi di entrata e determinando l'insorgenza di passività impreviste. Pertanto, il sig. FILARDI versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 Legge n. 3/2012, che di fatto, gli rende impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite è titolare di beni immobili e beni mobili registrati di modesto valore economico.

1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Per meglio consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato e per comprendere le ragioni che hanno portato a formulare tale proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi, si riepilogano le cause dell'indebitamento del proponente.

Tali cause riguardando i seguenti fattori sia di natura economiche che di natura familiare:

- cessazione dell'attività imprenditoriale riguardante la Società BEMBERG SPA di Gozzano (NO) per fallimento nel 2010, nella quale il sig. FILARDI prestava la propria opera di lavoratore dipendente con mansioni di operaio specializzato. Per cui si trovò in cassa integrazione sino all'1 luglio 2012 e in mobilità fino all'1 luglio 2015;
- nel luglio 2014, per far fonte ai debiti il sig. FILARDI inizio una propria attività individuale con partita iva 0241230039 avente ad oggetto paninoteca ambulante. Attività sospesa nel febbraio 2019 poiché l'automezzo dell'attività non era idoneo (non era revisionabile, poiché la riparazione risultava antieconomico);
- dal 12 luglio 2019 fino al 10 settembre 2019 il sig. FILARDI prestò la propria opera di lavoratore dipendente presso l'albergo HOTEL VIENNA della Società Rimini Vallo, con funzioni portiere



notturno. Successivamente il sig. FILARDI ha svolto prestazione occasionale presso lo stesso albergo fino al 26 febbraio 2020. Attività lavorativa interrotta a seguito dell'emergenza COVID 19;

- ebbene precisare, che nel 2010 il sig. FILARDI ha dovuto affrontare, anche, una profonda crisi matrimoniale culminata con la separazione personale dei coniugi con non poca sofferenza e con gli oneri che ne sono conseguiti.

Alla luce dello svolgimento dei fatti narrati, la situazione di sovraindebitamento, oggetto della presente proposta, non è, pertanto, riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dal sig. FILARDI ma la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è, invece, scaturita dal fallimento della Società BEMBERG SPA di Gozzano (NO) nella quale il sig. FILARDI, che, come si è detto, era uno dei dipendenti.

In particolare, si tratta delle difficoltà economiche che avevano colpito la predetta Società e che sono, certamente, indipendenti dalla volontà del proponente e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

2. SULLA SITUAZIONE DEL PROPONENTE

2.1. SUL REDDITO MEDIO ANNUALE DEL PROPONENTE

La situazione economica familiare per l'anno 2021 ammonta ad €. 11.588,19 di cui €. 3.656,00 per il sig. FILARDI SALVATORE ed €. 7.932,19 del figlio Francesco (giuste le dichiarazioni reddituali che si allegano).

Con i redditi in questione, si riesce a stento a provvedere alle necessità proprie e della famiglia, quantificate in € 11.290,00, come risulta evidenziato nel successivo paragrafo 3.

2.2. SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL PROPONENTE

Il patrimonio del proponente è costituito da un appartamento in Via Diaz n. 11/A ad Arona (NO) sottoposto a pignoramento, da una quota di 1/6 del terreno sito in agro di Laino Castello; nonché un camioncino per la vendita dei panini targato MI 2U3711, una utilitaria Fiat Panda cointestata con la sua ex moglie, ma in uso al figlio targata VC 620632; una Fiat Uno targata PV850082 e uno scooter Garelli targato X8VFZD.

2.3 SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL SIGNOR FILARDI SALVATORE

Le posizioni debitorie del sig. FILARDI SALVATORE si riferiscono principalmente al debito assunto nei confronti della CORDUSIO RMBS SECURITIDSTION SRL (ora UNICREDIT) e, per



essa, quale mandataria per la gestione dei crediti la DOVALUE SPA per il residuo importo, pari a €. 58.955,70 oltre oneri maturandi.

Il debito deriva dal contratto di mutuo fondiario mediante il quale l'istituto di credito erogava la somma di €. 61.000,00. Per garantire la restituzione del capitale mutuato ed in generale la completa osservanza degli obblighi contrattuali, il sig. FILARDI concedeva ipoteca volontaria di primo grado in data 16 dicembre 2004 RG 16978/RP. 3660, presso l'Agenzia del Territorio di Verbania per la complessiva somma di €. 122.000,00 sull'immobile adibito a prima casa posto nel Comune di Arona, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 27, particella 755, subalterno 14.

Un altro debito principale si riferisce ai debiti assunti dal sig. FILARDI nei confronti del CONDOMINIO DIAZ per spese condominiali che ammontano complessivamente a €. 14.316,67.

Il debito deriva a seguito di due decreti ingiuntivi per spese condominiali riguardante la propria abitazione: il primo per un importo di €. 2.240,23; il secondo dell'11 febbraio 2019 n. 82/2019 emesso dal Giudice di Pace di Verbania, per un importo di €. 2.594,50. Ed €. 1.937,35 per spese condominiali riguardante sempre la propria abitazione.

Il debito assunto nei confronti della CORDUSIO RMBS SECURITIDSTION SRL (ora UNICREDIT) e quello derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 82/2019 emesso dal Giudice di Pace di Verbania in favore del CONDOMINIO DIAZ interessano, la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto il suddetto immobile adibito a prima casa posto nel Comune di Arona, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 27, particella 755, subalterno 4 ed iscritta al numero 83/2019 El pendente presso il Tribunale di Verbania.

L'altro debito assunto dal sig. FILARDI e anche quello nei confronti della FINDOMESTIC BANCA SPA per il residuo importo (comprensivo degli interessi al 3 ottobre 2019), S.E. & O., pari a €. 15.600,00 oltre oneri maturandi.

Il suddetto debito deriva da contratto di finanziamento nr. 20048752635513.

Altri debiti secondari contratti dal sig. FILARDI riguardano: Danubio (ora IFIS NPL Investing spa) € 5.039,34; ruoli in gestione di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, per un importo, S.E. & O., pari a €. 1.887,99,00 oltre oneri maturandi; ruoli in gestione della SORIS SPA, per un importo, S.E. & O., pari a €. 300,00 oltre oneri maturandi e nei confronti della TRASPORTI TPER DI BOLOGNA, per un importo residuo, S.E. & O., pari a €. 150,00 oltre oneri maturandi (oggetto, comunque, di causa civile dinanzi al Giudice di Pace di Bologna).

Non vi sono debiti derivanti dall'attività imprenditoriale.



3. SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL SIGNOR FILARDI E DELLA PROPRIA FAMIGLIA.

Di seguito, viene riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie per il sostentamento del sig. FILARDI (e convive con uno dei due figli). In particolare, vengono indicate le spese di carattere alimentare e quelle affrontate per l'energia elettrica, gas, tassa rifiuti. Il sig. FILARDI sostiene, inoltre, le spese di gestione dell'autovettura Fiat Uno targata PV 850082. Con riguardo al bollo ed alla assicurazione è stato preso come valore il costo realmente sostenuto che ammontano complessivamente a €. 500,00 annuali; mentre per le altre voci è stato utilizzato il valore desunto dalla pubblicazione ISTAT relativamente al censimento effettuato per l'anno 2019; che, per quanto concerne la spesa media mensile, per la Regione Piemonte, è di €. 2.583,22.

4. SULLA DILIGENZA DEL SIGNOR FILARDI SALVATORE.

La semplice analisi del prospetto n. 1 conferma e ribadisce quanto anticipato in merito alle motivazioni delle obbligazioni del sig. FILARDI.

In particolare, il proponente:

- 1) non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ma, anzi, lo ha fatto in prospettiva di un risanamento aziendale, che, se si fosse concretizzato, avrebbe permesso il corretto adempimento delle obbligazioni assunte;
- 2) non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma lo stesso ha, suo malgrado, subito detto sovraindebitamento.

Il sig. FILARDI quale dipendente della società fallita, BEMBERG SPA, ha dovuto suo malgrado subire gli effetti del fallimento di questa e ha tentato di risolvere la crisi economica che lo aveva colpito investendo in una attività individuale come si è detto sopra. In ogni caso, il sig. FILARDI è riuscito a rimborsare una parte dei debiti da lui contratti, rinunciando a qualsiasi tipo di svago o passatempo: le entrate della famiglia erano e sono tutt'ora volte unicamente a soddisfare i bisogni primari ed a rimborsare i debiti contratti. E' evidente, quindi, come il sig. FILARDI abbia fatto il possibile per adempiere alle obbligazioni di pagamento poste a suo carico, cercando in tutti i modi di potersi risollevare da tale situazione di sofferenza, anziché peggiorare la crisi economica che lo ha colpito.



Il sig. FILARDI, peraltro, non ha mai tentato di pregiudicare gli interessi dei propri creditori attraverso atti di disposizione dei propri beni.

* * * * *

5. SULLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Dopo avere descritto la situazione reddituale e patrimoniale del sig. FILARDI ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della propria famiglia, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi di sovraindebitamento sofferta dal sig. FILARDI

5.1 IPOTESI BASE E DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA.

La presente proposta di accordo di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i crediti, prevede il pagamento in misura parziale di tutti i creditori, il quale verrebbero soddisfatto con l'attribuzione dell'intero valore del bene immobile, come di seguito determinato. Infatti, la già menzionata incapienza patrimoniale del ricorrente determina, *ipso iure*, la falcidia di alcuni crediti. Si dimostrerà nel prosieguo che, l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, non inferiore a quello oggettivamente realizzabile in caso di liquidazione dell'unico bene (immobile) del ricorrente oggetto di esecuzione immobiliare.

5.2 DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DEL BENE IMMOBILE DEL RICORRENTE.

Per la corretta determinazione del valore di liquidazione dell'immobile di proprietà ricorrente ed adibito a prima casa posto nel Comune di Arona, censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 27, particella 755, subalterno 14; si è fatto riferimento al suo valore di mercato pari ad € 35.289,00, così come indicato in perizia del 25 febbraio 2020, che si allega, a firma dall'arch. Bartorelli Claudia (nominata CTU nell'ambito del procedimento esecutivo n.ro 83/2019 EI del Tribunale di Verbania).

Qualora venisse approvata la presente proposta di accordo di composizione della crisi i figli sarebbero disposti a offrire la somma di €. 21.751,00, che verrebbe pagata in un'unica soluzione ad ottobre 2022.

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta, tenendo conto del carico debitorio indicato nel prospetto n. 1 e della sopra illustrata situazione reddituale e patrimoniale del sig. FILARDI con indicazione degli importi da proporre, secondo la vigente normativa, ai singoli creditori.

Ipotesi di base: ai fini della composizione della crisi, il sig. FILARDI unitamente ai figli, verserebbero alla procedura la somma di €uro 21.751,00 a fronte della cessione in loro favore del suddetto immobile posto nel Comune di Arona ove risiede il sig. FILARDI con il figlio, oltre al versamento da parte del debitore di 1/5 del proprio stipendio mensile con un minimo di €uro 125,00 al mese per cinque anni; dunque, per un totale complessivo di (almeno) €. 29.251,00.

Così ripartiti:

MASSA IMMOBILIARE

Somma disponibile per massa immobiliare: Euro 21.751,00, da distribuirsi come segue

IN PREDEDUZIONE SU MASSA IMMOBILIARE Spese affrontate in esecuzione immobiliare da creditore procedente Condominio Diaz (salvo diversa quantificazione):

CONDOMINIO DIAZ:

TOTALE

avviso deposito	6,50€
pignoramento costo	18,02 €
iscrizione espropriazione immobiliare	278,00 €
marca	27,00 €
trascriz. Pignoramento	299,00 €
certificazione notarile	956,86 €
fattura Aste Giudiziarie 8139/2020	915,00€
Ctu	824,53 €
notifica avviso a creditori 20/09/2019	21,06 €
notifica avviso a creditor 27/01/2020	21,58 €
notifica avviso a creditori 07/12/2020	13,23 €
notifica avviso a creditori 24/02/2021	21,58 €

UNICREDIT SPA creditore ipotecario di primo grado:

Importo credito: € 58.955,70; proposta di pagamento: 18.370,22 (€. 21.751,00 - € 3.380,78);



3.380,78 €

MASSA MOBILIARE (DEDOTTE SPESE IN FAVORE OCC IN PREDEDUZIONE PRO QUOTA):

Somma disponibile per massa mobiliare: Euro 7.500,00 – compenso OCC Euro 3.172,00= Euro 4.328,00

Percentuale di riparto: 12,55% Totale debiti: 34.487,05

CREDITORE	IMPORTO CREDITO	SOMMA DISTRIBUITA
Condominio Diaz	10.935,89	1.372,40
Ifis NPL Investing spa già Danubio	5.039,34	632,42
Ifis NPL Investing spa già Findomestic spa (contratto di finanziamento n. 20048752635513	11.175,00	1.402,42
Ifis NPL Investing spa già Findomestic spa (contratto di finanziamento n. 20048752635501	4.425,00	555,32
SORIS TORINO	873,83	109,67
TRASPORTI TPER DI BOLOGNA	150	18,83
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.887,99	236,94
TOTALI	34.487,05	4.328,00

Note: Credito complessivo Condominio Diaz Euro 14.316,67 – spese prededucibili Euro 3.380,78 = Euro 10.935,89

7. SULL'ARCO TEMPORALE PREVISTO PER I PAGAMENTI AI CREDITORI.

Sarà data attuazione al piano di pagamento dei debiti del sig. FILARDI entro sei mesi dal momento dell'avvenuta omologa della presente proposta di piano e previo rogito notarile dell'immobile. Il ricorrente pagherà con proprie risorse i costi relativi al compenso del Professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, Avv. Giovanni Giacovelli, con studio professionale in Verbania, Viale Azari, 80.

9. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

La proposta di accordo presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Un primo aspetto di convenienza è dato dall'integrale pagamento della somma proposta al ceto creditorio. In caso di liquidazione, l'art. 14-ter, VI comma, lett. b), Legge n. 3/2012 prevede che non possano essere compresi nella liquidazione "*i crediti aventi carattere*".



alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari, e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile. Nel caso de quo, si è ampiamente descritta la situazione economica finanziaria della famiglia e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione dal sig. FILARDI è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni. È doveroso precisare che con l'omologa del suddetto accordo, il ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori un importo complessivo quasi corrispondente al totale del suo reddito mensile disponibile. In secondo luogo, attiene all'ammontare del mutuo residuo della CORDUSIO RMBS SECURITIDSTION SRL (ora UNICREDIT), è opportuno sottolineare che il debito residuo del mutuo risulti essere superiore al valore dell'immobile stesso (così come riportato nella perizia allegata al presente ricorso): di talché non sarebbe conveniente per nessun creditore procedere al pignoramento immobiliare, in quanto i creditori chirografari non verrebbero in alcun modo soddisfatti, stante la loro posizione postergata rispetto al creditore privilegiato (nella specie la CORDUSIO RMBS SECURITIDSTION SRL). Infine, nel caso in cui il presente piano non fosse sostenibile per cause non imputabili al debitore, la presente procedura potrebbe sempre trasformarsi in una procedura liquidatoria e, pertanto, i creditori non subirebbero alcun danno dall'omologazione del presente accordo.

Alla luce di quanto esposto, il proponente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI VERBANIA

- Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 7 e segg. della Legge n. 3/2012, di dichiarare l'apertura della procedura di piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti del sig. FILARDI SALVATORE;
- Fissare, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione del decreto a cura del Professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi;



- Ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali e pertanto sospendere la procedura esecutiva immobiliare in corso e iscritta al n.ro 83/2019 EI del Tribunale di Verbania, Giudice Claudio Michelucci né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, sui mezzi di proprietà dello stesso.
- In via subordinata, stante l'orientamento attuale dei giudici di merito, prevedere una nuova ristrutturazione dei debiti attraverso la cessione di crediti futuri ex art. 8, I comma, L. n. 3/2012 e/o rateizzazione.

Si producono, con riserva di ogni ulteriore produzione nei concedendi termini, i seguenti documenti in copia:

- 1) Parere OCC su integrazione;
- 2) Altri allegati come da indice del fascicolo.

Il sottoscritto Procuratore dichiara altresì di volere ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo avvleonardolucente@pec.giuffre.it o a mezzo fax al numero 09811873014.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara, avuto riguardo all'oggetto della procedura, che il C.U. è stato già corrisposto.

Verbania - Trebisacce 28 aprile 2022

F.to digitalmente Avv. Leonardo Lucente

